

L'Assessore

Torino li, 20-4-2018

Prot. n. 874
CP 1.60.40

Al Consigliere Regionale
Roberto RAVELLO
c/o Gruppo Regionale Fratelli d'Italia-
Alleanza Nazionale
Consiglio Regionale
Via Arsenale 14 - TORINO

-r.f.c.-

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Nino BOETI
Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15 - TORINO

E.p.c.

Alla Dott.ssa Raffaella SCALISI
Gabinetto Presidenza
della Giunta Regionale
P.zza Castello 165 - TORINO

Oggetto. Trasmissione elementi di risposta interrogazione a risposta scritta n. 2019 avente per oggetto
“Bando ATC Piemonte Nord sugli impianti di riscaldamento: la Regione ritiene che le procedure
siano state eseguite correttamente?”

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, l'ATC del Piemonte Nord, dietro richiesta dei nostri uffici, con nota prot. 10139 ha precisato quanto segue.

La procedura di gara scelta dall'ATC è quella della finanza di progetto, di cui all'art. 183 del codice dei contratti pubblici. Si tratta di un partenariato pubblico-privato, caratterizzato dal fatto che all'impresa aggiudicataria è conferito, per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento, un complesso di attività, consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera, in cambio del suo sfruttamento economico o nella fornitura di un servizio connesso all'opera stessa, con assunzione di rischio da parte della medesima impresa aggiudicataria.

Elementi tipici del partenariato pubblico-privato, tra cui – come nel caso di specie – la concessione stipulata a valle di una procedura di finanza di progetto sono:

- l'investimento a carico del privato (salva la previsione di un contributo pubblico), che viene effettuato in base a un progetto, sia di costruzione, che di gestione, predisposto e proposto in gara dal concorrente privato;
- i rischi assunti dall'esecutore (che la legge individua nei rischi di costruzione, di **domanda** e di disponibilità);
- la durata, almeno pari al tempo necessario all'**ammortamento** dell'investimento.

L'ATC specifica che i partenariati pubblico-privato non vanno confusi con i contratti di appalto, i quali non possiedono gli elementi sopra indicati perché hanno ad oggetto una prestazione da parte del privato a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.

Nel caso di specie, ATC ribadisce che si tratta di un partenariato pubblico-privato, e in particolare di una finanza di progetto, nel quale il privato offre, con il progetto proposto in gara, un investimento relativo alla riqualificazione degli impianti degli immobili di ATC e provvede poi alla gestione per il periodo stimato di ammortamento dell'investimento.

Con tale procedura restano a carico del privato i rischi di errata progettazione, di costruzione, di mancato consumo (connesso, nello specifico, ad inverni particolarmente miti), e di eccedenza di consumi (dovuto all'eventuale superamento del limite di Kwh annui imputabili ad ogni abitazione inserito nell'offerta, con conseguente inesigibilità del pagamento di tali Kwh prodotti dal consessionario).

Sulla base di tali premesse, ATC informa che, in base a quanto disposto dal disciplinare di gara, l'offerta economica che i concorrenti dovevano presentare aveva ad oggetto:

- l'importo dei lavori di riqualificazione;
- il ribasso sull'elenco prezzi per la manutenzione straordinaria;
- il ribasso sulla conduzione;
- il ribasso sull'importo annuale per la fornitura di calore e rendicontazione.

L'Agenzia ha applicato, per l'aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'aggiudicatario, per quanto concerne il punteggio tecnico, si è posizionato al secondo posto, confermando anche la qualità del progetto presentato, oltre che la sua economicità.

ATC precisa, inoltre, che gli investimenti per la realizzazione dei lavori di riqualificazione sono a totale carico della proprietà, seguendo le naturali norme in materia di **competenza** delle spese, e non a carico degli assegnatari. In carico a questi ultimi restano i costi per la fornitura di calore e la rendicontazione.

A tale proposito l'Agenzia evidenzia che:

- per quanto riguarda i consumi (e quindi i costi dell'utente finale), l'appalto è stato strutturato in modo tale che l'attuatore offrisse un ribasso sulla spesa storica, indicizzata secondo il parametro dei gradi-giorno, propri e tabellari per ciascun Comune italiano. Pertanto, l'assegnatario non andrà a pagare più della spesa storica standardizzata, ovviamente in condizioni climatiche anch'esse parametrate e fatte salve oscillazioni del costo del gas, che, se in ribasso, consentirebbero dei risparmi ulteriori;

- l'aggiudicatario ha, inoltre, offerto di garantire un "tetto massimo dei consumi" più basso di tutti gli altri concorrenti, accollandosi il rischio, in caso di maggior consumo, di andare a coprire i relativi maggiori costi di fornitura, senza che questi vengano addebitati agli assegnatari. Già solo il fatto che il rischio di maggior consumo di calore rimane in capo al concessionario, garantite le specifiche condizioni di comfort ambientali ben disciplinate nei documenti di gara (comprese eventuali sanzioni in caso di mancato raggiungimento) è di per sé un vantaggio per gli utenti finali. Quindi il prezzo offerto dal concessionario (115 €/Kwh) è correlato ad un tetto massimo di consumo (il più basso tra quelli offerti), superato il quale l'utente finale non pagherà alcun costo.

- il suddetto prezzo è comprensivo della rendicontazione, ovvero dell'obbligo di legge di contabilizzare e ripartire i consumi energetici del fabbricato per ogni singolo utente finale (alloggio). Questo non si limita solo alla fatturazione o ai report propedeutici per essa, ma anche a tutte le operazioni di scarico ed analisi dei dati.

In conclusione, l'ATC specifica anche che gli ingenti investimenti per la riqualificazione impiantistica e per tutti i necessari interventi di adeguamento normativo a totale carico della proprietà non genereranno effetti sul canone di locazione che gli assegnatari pagano ad ATC, poiché questi resteranno invariati.

Da ultimo, l'Agenzia evidenzia che, a seguito dell'espletamento della gara, è stato depositato ricorso al TAR in data 2 novembre 2017, proposto dalla società Nelsa s.r.l.. Su tale ricorso il TAR si è pronunciato, con ordinanza del 21 novembre 2017, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dal ricorrente, ritenendo, tra le altre motivazioni, in ordine ad uno dei motivi del ricorso, che "allo stato, la stazione appaltante ha efficacemente replicato ponendo in evidenza la peculiare natura della concessione (**intrinsecamente** fondata sull'assunzione di un rischio di gestione da parte dell'affidatario, secondo lo schema del partenariato pubblico-privato), che orienta l'oggetto ed i limiti della verifica di anomalia delle offerte".

La stessa ordinanza del TAR ha, inoltre, evidenziato l'infondatezza di un ulteriore motivo di ricorso, volto a censurare la ponderazione dei punteggi nel bando di gara..

Cordiali saluti

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

[Il contenuto di questa pagina è estremamente sfocato e illeggibile. Si presume che si tratti di un contratto o di un documento formale, data la presenza di una linea di separazione orizzontale verso il basso.]

[Firma illeggibile]